

REGOLAMENTO DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE

“COLLI EUGANEI NORD”

Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 01/03/2003

Modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 26/11/2008 e n. 53 del 29/11/2010

Art. 1 - DEFINIZIONE

La L.R. n. 11/01 all'art. 107 comma 1 lettera a) prevede che la Provincia suddivida il proprio territorio in ambiti territoriali omogenei sui quali organizzare attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e di informazione alla popolazione.

La Giunta Provinciale con deliberazione n. reg. 365 del 29.07.2002 ha individuato i “**Distretti di protezione civile**” per il perseguimento di alcuni obiettivi stabilendo che i comuni facenti parte del medesimo distretto dovranno concordare forme e modi di collaborazione entro il 31 dicembre 2002.

In caso di emergenza nel territorio del distretto, i comuni sono tenuti ad attività di mutuo soccorso attraverso la messa a disposizione in via temporanea quanto meno dei mezzi ed attrezzature concesse in comodato d'uso dalla Provincia e attraverso la disponibilità all'impiego dei propri volontari anche negli altri comuni del distretto secondo le opportune procedure di attivazione, fatte salve priorità di intervento in sede locale.

Il distretto di protezione civile denominato “**COLLI EUGANEI NORD**” è costituito dai comuni di: “**LOZZO ATESTINO, ROVOLON, TEOLO, VO' EUGANEO**”.

Art. 2 – OBIETTIVI DEL DISTRETTO

L'obiettivo del distretto è quello di creare uno strumento di intervento, in caso di calamità naturale, dotato di un consistente numero di uomini e mezzi e garantire un impiego coordinato di tale strumento allo scopo di poter operare in modo efficace ed incisivo in caso di necessità.

Il raggiungimento di tale obiettivo con un accurato e mirato impiego delle risorse economiche disponibili si ottiene attraverso un costante coordinamento tra i vari organi che costituiscono il distretto, in particolare attraverso:

- a) la pubblicazione di un piano di emergenza comune che contenga dettagliate procedure sull'allertamento e sull'impiego dei volontari e dei mezzi;
- b) un addestramento costante e coordinato tra i vari gruppi comunali di protezione civile facenti parte del distretto;
- c) l'organizzazione e la partecipazione ad esercitazioni che simulano situazioni di emergenza;
- d) individuare sul territorio aree e strutture nelle quali immagazzinare e razionalizzare la disponibilità di mezzi e attrezzature;
- e) favorire eventuali accordi tra i comuni all'interno del distretto per la gestione per la gestione coordinata delle attività di protezione civile.

Art. 3 – ORGANI DEL DISTRETTO

Sono organi del distretto

- a) il **comitato dei sindaci**;
- b) il **comitato dei coordinatori**;

- c) il **coordinatore referente (o vice coo.re)**;
- d) il **segretario dei distretto**.

.Art. 4 – COMPOSIZIONE E COMPITI DEL COMITATO DEI SINDACI

Il Comitato dei Sindaci è costituito dai Sindaci o assessori o consiglieri delegati dei comuni del distretto.

Il comitato ha il compito di definire le politiche del distretto allo scopo di raggiungere l'obiettivo, promuovendo attività e iniziative volte a migliorare l'organizzazione e la cultura della protezione civile sul territorio.

Il comitato nomina un proprio presidente ed un vicepresidente, che restano in carica fino alla scadenza delle cariche ricoperte presso il proprio comune. Il comitato altresì individua il Comune referente.

Il presidente, o il vicepresidente in sua assenza, convoca e presiede il comitato dei Sindaci:

- a) almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- b) quando lo richieda almeno un membro del Comitato;
- c) quando lo richieda la Provincia,

La convocazione, qualora non rivesta carattere di urgenza, avviene entro 20 giorni dalla richiesta. Partecipa al Comitato dei Sindaci, con compiti di raccordo e senza diritto di voto, il coordinatore referente dei volontari del distretto ed il segretario del distretto per redigere il verbale delle riunioni. Le convocazioni del comitato dei Sindaci vengono trasmesse per conoscenza alla Provincia che, se opportuno o richiesto, può partecipare al comitato con una propria rappresentanza.

Art. 5 – COMPOSIZIONE E COMPITI DEL COMITATO DEI COORDINATORI

E' costituito dai coordinatori dei gruppi comunali di protezione civile e dai presidenti di quelle associazioni che, presenti sul territorio, effettuano per statuto attività prevalente di protezione civile. Detti organismi devono essere iscritti all'Albo regionale e devono aver formalmente aderito al distretto.

Il Comitato dei coordinatori ha i seguenti compiti di indirizzo ed organizzativi:

- a) concordare l'attività formativa ed addestrativi comune ai gruppi;
- b) individuare la capacità operativa del distretto relativamente alla colonna mobile definendo, inoltre, la catena di chiamata per l'attivazione della colonna mobile stessa;
- c) proporre iniziative utili ad una più efficace organizzazione della protezione civile sul territorio del distretto ed alla diffusione della cultura di protezione civile.

Il comitato si riunisce almeno una volta ogni semestre od ogni volta che venga richiesto da un coordinatore di un gruppo comunale. La Provincia, se lo ritiene opportuno o se richiesto, può partecipare al comitato con una propria rappresentanza.

Il Comitato provvede inoltre ad eleggere il coordinatore referente, ed il vice coordinatore che rimarranno in carica per 3 (tre) anni.

Il coordinatore referente e il Vice-Coordinatore sono scelti tra i volontari membri degli organismi di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora più di una carica sia ricoperta da uno stesso soggetto, questi dispone, comunque di un solo voto.

Il ruolo di Coordinatore referente di Distretto non è compatibile con quello di Coordinatore di Gruppo comunale, di Presidente di Associazione e di Coordinatore/presidente di coordinamenti di organizzazioni.

Qualora risulti eletto Coordinatore referente di Distretto un Coordinatore di Gruppo comunale o un Presidente di Associazione, o un Coordinatore /Presidente di coordinamenti di organizzazioni entro 30 giorni dall'elezione deve optare per uno dei due incarichi.

La durata in carica del Coordinatore e del Vice Coordinatore e le relative funzioni si intendono prorogate oltre la naturale scadenza nel caso in cui il Comitato non abbia ancora provveduto ad effettuare nuove elezioni.

Il Presidente della Provincia o suo delegato provvede alla nomina di un commissario temporaneo:

- a. in mancanza di candidati a Coordinatore Referente;

- b. in caso di cessazione, prima della scadenza , naturale del mandato, qualora il Distretto non provveda alla convocazione delle elezioni entro un mese dalla cessazione del mandato di Coordinatore Referente del distretto;
- c. qualora il Coordinatore referente eletto sia anche Coordinatore di Gruppo Comunale Presidente di associazione o Coordinatore/Presidente di coordinamenti di organizzazioni e non opti nei tempi previsti per uno dei due incarichi.

Il Presidente della Provincia provvede successivamente a convocare entro 30 giorni l'assemblea degli aventi diritto per l'elezione di un nuovo Coordinatore Referente.

Il comitato individua inoltre un segretario che può essere scelto tra i membri del comitato stesso o al di fuori tra i volontari di protezione civile del distretto.

Il segretario svolge funzioni di segreteria del comitato e ,se richiesto dal coordinatore, redige sintetico verbale delle riunioni e delle decisioni del comitato che sarà trasmesso in copia al Comune referente.

Art. 6 – COMPITI DEL COORDINATORE REFERENTE

Il coordinatore referente:

Il Coordinatore referente del Distretto svolge i seguenti compiti:

- di raccordo tra i coordinatori delle organizzazioni aderenti al Distretto e il Comitato dei Sindaci;
- di collegamento con il Presidente di Distretto e con l'ufficio preposto dall'Amministrazione del Comune referente;
- di coordinamento dei volontari, per conto della Provincia, di tutte le attività di volta affidategli inerenti al Distretto;
- di promozione e coordinamento, di concerto con i Coordinatori delle organizzazioni del Distretto, delle attività riguardanti il volontariato distrettuale.

Il Coordinatore Referente, inoltre, si fa portavoce presso il volontariato del Distretto delle iniziative promosse , o proposte dalla Provincia e rende partecipe quest'ultima delle istanze provenienti dalle organizzazioni del proprio Distretto.

In situazioni di emergenza funge da riferimento in quanto chiamato a fornire informazioni alla Provincia sull'operatività dei Gruppi e sulla disponibilità degli stessi ad essere eventualmente attivati.

Il coordinatore referente inoltre:

- a) propone eventuali iniziative di carattere organizzativo e operativo al comitato dei Sindaci dopo averle discusse e concordate con il comitato dei coordinatori;
- b) organizza e coordina attività addestrative per i volontari del distretto;
- c) partecipa, qualora richiesto, ad eventuali riunioni indette dalla Provincia;
- d) presiede il comitato dei coordinatori e l'Assemblea dei volontari;
- e) partecipa al comitato dei Sindaci con compiti di raccordo e senza diritto di voto;
- f) in raccordo con altri coordinatori dei gruppi comunali collabora con il personale del Comune referente per la redazione del piano di emergenza distrettuale;
- g) sottopone , per l'approvazione, al comitato dei Sindaci il piano annuale delle attività previste per l'anno successivo e il piano annuale degli acquisti e delle spese di gestione per l'anno successivo predisposto dal comitato dei coordinatori entro il 30 settembre di ciascun anno;

Art. 7 – COMPITI DEL SEGRETARIO DEL DISTRETTO

Il segretario del distretto è scelto dal Sindaco del Comune referente tra il proprio personale.

Il segretario del distretto :

- a) partecipa alle sedute del comitato dei Sindaci e redige sintetico verbale delle decisioni del comitato stesso e ne trasmette copia al coordinatore referente, ai comuni del distretto e alla Provincia;
- b) effettua tutte le comunicazioni necessarie agli organismi che hanno relazioni o contatti con il distretto;
- c) mantiene un archivio della documentazione relativa al distretto;

- d) predisporre e trasmettere le convocazioni per le riunioni degli organi del distretto;
- e) trasmettere ai singoli comuni le comunicazioni indirizzate al distretto e dal distretto;
- f) Effettua gli adempimenti di sua competenza conseguenti alle decisioni del comitato dei Sindaci, del comitato dei coordinatori e del coordinatore referente.
- g) Redige l'inventario dei beni del distretto e acquisisce gli inventari dei beni della protezione civile dei comuni del distretto di cui al successivo art. 9.
- h) effettua l'istruttoria per l'acquisizione di beni o servizi e predisporre le proposte di atti da sottoporre all'approvazione e alla firma del responsabile dell'area in cui è incardinato l'ufficio comunale di protezione civile;

Art. 8 -FUNZIONI DEL COMUNE REFERENTE – RISORSE FINANZIARIE - PATRIMONIO

Il Comitato dei Sindaci individua il Comune Referente che svolge le funzioni di riferimento amministrativo per il distretto di protezione civile.

Il Comune referente mette a disposizione i locali sede del distretto e l'ufficio di segreteria, costituito da personale dallo stesso dipendente, che svolgerà funzioni di raccordo tra i Comuni del Distretto stesso e con le altre amministrazioni, tra cui la Provincia, per tutte le attività che sono proprie del distretto, nonché le funzioni attribuite all'ufficio dal presente regolamento.

Compete al Comune referente:

curare l'attività amministrativa del Distretto;

gestire i fondi a disposizione del Distretto secondo le norme di legge e dei propri regolamenti;

espletare le procedure amministrative per l'acquisto di mezzi, materiali e servizi del distretto ;

tenere l'inventario dei beni del distretto e raccogliere gli inventari dei beni del servizio di protezione civile dei Comuni del distretto.

Ciascun comune facente parte del Distretto corrisponderà al Comune referente una quota fissa forfetaria stabilita annualmente dal Comitato dei Sindaci a titolo di rimborso delle spese per il funzionamento della segreteria (personale utenze cancelleria e varie) e per le spese connesse all'uso della sede del distretto(utenze varie quali luce acqua gas telefono, pulizie ecc.).

Il Comitato dei Sindaci entro il 30 ottobre di ciascun anno, approva su proposta del Comitato dei coordinatori il piano annuale di attività per l'anno successivo e programma l'acquisto di beni e attrezzature ritenute utili allo svolgimento delle attività del distretto stesso, quantificando le risorse finanziarie che ciascun comune dovrà trasferire entro il 30 marzo dell'anno successivo al Comune referente, necessarie per la gestione del distretto e l'attuazione di quanto deciso dal Comitato.

Le risorse finanziarie assegnate al distretto dai Comuni che lo costituiscono o da altri soggetti pubblici e privati sono gestiti dal Comune referente tramite la struttura organizzativa in cui è incardinato l'ufficio di protezione civile. Della gestione verrà data rendicontazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

I beni, gli strumenti e i mezzi acquistati con i fondi del distretto o con contributi concessi al distretto da enti pubblici o soggetti privati e quelli ricevuti in donazione o in comodato da soggetti pubblici o privati saranno inseriti nell'inventario del Patrimonio del Distretto a cura del Segretario del Distretto. Saranno altresì inseriti nell'inventario del Patrimonio del Distretto i mezzi, e le attrezzature concesse in comodato dalla Provincia al Distretto .

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione delle attrezzature e assicurazione dei mezzi del Distretto sono a carico del Distretto.

Art. 9 UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Ogni comune ha attivo un ufficio di protezione civile ed ha individuato un funzionario responsabile. Tale ufficio ha il compito di seguire tutte le attività tecnico-amministrative del comune tra cui la redazione e l'aggiornamento del piano comunale, il raccordo tra l'Amministrazione e l'eventuale gruppo di volontariato. Tale ufficio, in accordo con i rispettivi uffici degli altri comuni, curerà l'aggiornamento dell'elenco delle risorse e dei mezzi e materiali a disposizione del comune per l'attività di protezione civile e fornirà copia di tale inventario a tutti i corrispondenti uffici degli altri comuni. I responsabili dei citati uffici avranno cura di raccordarsi tra loro per quanto opportuno anche dando vita ad incontri periodici o secondo necessità.

Art. 10 – ASSEMBLEA DEI VOLONTARI

1 – E' costituita da tutti i volontari appartenenti ai gruppi comunali ed alle associazioni di protezione civile operanti nei comuni facenti parte del distretto, iscritti all'Albo Regionale e che abbiano formalmente aderito al distretto.

2 – L'assemblea dei volontari può venire convocata su richiesta del comitato dei coordinatori o del comitato dei Sindaci o dalla Provincia per raccogliere indicazioni e proposte sulla programmazione delle attività dei volontari del distretto ed informare su ogni iniziativa ed evento che sia necessario o opportuno divulgare.

Alle sedute dell'Assemblea dei volontari può partecipare la Provincia con una propria rappresentanza.

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro dell'assemblea designato dal coordinatore referente o da chi lo sostituisce. Il segretario redige sintetici verbali delle sedute e li trasmette in copia al Comune referente per la trasmissione agli altri Comuni che provvederanno a consegnarli ai coordinatori comunali e al rappresentante del Comune nel comitato dei Sindaci.